

STATUTO

WOOD BOX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
VIA MONTELLO 13

Numero REA: TV - 376571

Codice fiscale: 04769540263

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla Raccolta n. 36998

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la società cooperativa denominata "Wood Box Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa ha sede nel Comune di Nervesa della Battaglia (TV), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 3 novembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si propone di creare e ricercare occasioni di lavoro per realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, soprattutto di invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex-tossicodipendenti, ex alcolisti, portatori di handicap, ex carcerati, così come definite dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991, nel maggior numero consentito dalle disponibilità umane e finanziarie, dalle commesse di lavoro e dagli interventi delle A.S.L., dei Comuni o di altri organismi pubblici e/o privati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e

professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni fiscali; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l'inserimento lavorativo di persone disabili e/o svantaggiate per mezzo delle attività sotto elencate:

- La produzione, la vendita e il commercio di bancali e imballi in legno e derivati, ivi compresi i semilavorati di legno per imballi e legnami in genere;
- Assemblaggio, operazioni di confezionamento e l'esecuzione di imballaggi di ogni tipo per conto di terzi;
- Lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed aziende sia pubblici sia private.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria non nei confronti del pubblico necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta

della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci è superiore a otto, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui al art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui al oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

3) soci fruitori, persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle

cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2527 C.C.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, e non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
 - d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.
- Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei

regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire ad altre società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Organo Amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 100.000,00.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro i successivi sessanta giorni, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dall'Organo Amministrativo circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o, nel caso di socio volontario che abbia cessato in via definitiva

l'attività di volontariato, oppure in caso di socio lavoratore che rientra nella fattispecie di persona svantaggiata di cui al art. 4 legge 381 del 1991, qualora ne abbia perso i requisiti;

2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

3) si renda moroso, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 38 dello Statuto;

9) senza giustificato motivo non partecipi per due volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione che fosse presa dall'Organo Amministrativo in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della cooperativa che del socio.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle quote che ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento è fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alla frazione di quota di cui all'ultimo comma dell'art. 2535 C.C., entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 esercizi successivi, in dipendenza degli eventuali impegni finanziari e/o ai mutui contratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 200,00 (duecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 5 azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti n. 5 voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale rappresentato dal fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che

vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dall'Organo Amministrativo.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può tenersi convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno invitare.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale ^{nomina} dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale[1];
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano

iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su delibera o decisione dell'Organo amministrativo, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio può rappresentare un massimo di 5 (cinque) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nelle altre convocazioni l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; nel qual caso scadono alla data di questa nella quale viene approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 27 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che si renda necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato che presiede la seduta.

Art. 29 (Integrazione dell'Organo Amministrativo)

In caso di cessazione sopravvenuta di uno o più amministratori, gli

altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.
In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per l'Organo Amministrativo e per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa secondo quanto disposto in materia di società per azioni; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione se nominato ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico. Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del collegio sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi, ragguagliati al capitale effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto al le agevolazioni; tale dividendo e' aumentabile fino in misura pari al 2% (due per cento) per i soci sovventori.

f) un'eventuale quota destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

g) il rimanente alle riserve straordinarie e/o indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

A miglioramento delle condizioni praticate ai soci durante l'esercizio sociale, l'Organo Amministrativo che redige il relativo progetto di bilancio può apportare in loro favore aggiunte o rettifiche al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione

all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure in difetto di nomina da parte di questa, entro 30 giorni dallo scadere di detto termine, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto di sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo, oltre al regolamento di cui al art. 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità pre valente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.